

Il nuovo Decreto Sicurezza del 5 febbraio 2026. Presupposti, contenuti e risvolti tecnico-operativi per la Polizia Locale

di **Giovanni Suppa*** da La Posta del Sindaco
13 Febbraio 2026

Sommario

- [Inquadramento politico-istituzionale e finalità dell'intervento normativo](#)
- [Rafforzamento della disciplina sul porto e sulla vendita di strumenti atti ad offendere](#)
- [Minori, prevenzione della violenza e ammonimento del Questore](#)
- [Reati predatori, procedibilità d'ufficio e nuove fattispecie aggravate](#)
- [Zone a vigilanza rafforzata, DASPO urbano e ordine pubblico](#)
- [Perquisizioni urgenti, fermo di prevenzione e garanzie procedurali](#)
- [Nuovi illeciti penali in ambito stradale e tutela degli operatori](#)
- [Annotazione preliminare delle notizie di reato e cause di giustificazione](#)
- [Considerazioni conclusive](#)

Inquadramento politico-istituzionale e finalità dell'intervento normativo

Con l'approvazione, in data 5 febbraio 2026, del decreto-legge recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, il Governo ha inteso imprimere un deciso **rafforzamento del sistema** di prevenzione e contrasto dei fenomeni di illegalità diffusa, violenza urbana e criminalità predatoria. L'intervento si colloca in un contesto politico-istituzionale segnato da una crescente pressione sull'ordine e la sicurezza pubblica, alimentata sia dall'evoluzione qualitativa della criminalità urbana organizzata, sia dall'aumento di episodi di violenza in occasione di manifestazioni, eventi e aggregazioni pubbliche ad elevata concentrazione di persone.

Il ricorso allo strumento del decreto-legge, ai sensi dell'art. 77 Cost., trova giustificazione nella necessità e urgenza di **intervenire in modo organico** su una pluralità di ambiti eterogenei ma funzionalmente connessi: sicurezza urbana, ordine pubblico, tutela degli operatori, prevenzione della violenza giovanile, contrasto ai reati predatori e rafforzamento degli strumenti preventivi e cautelari. L'obiettivo dichiarato è quello di **superare una logica emergenziale frammentata**, ricomponendo in un quadro sistemico misure che incidono tanto sul piano repressivo quanto su quello preventivo.

Elemento di particolare rilievo nel contesto di adozione del provvedimento è rappresentato dall'imminente svolgimento dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026, evento di rilevanza internazionale che ha imposto una rivalutazione complessiva dei dispositivi di prevenzione e controllo del territorio. In tale prospettiva, il decreto assume anche una funzione di **"stress test"** dell'assetto della sicurezza urbana e territoriale, chiamando in causa in modo diretto anche la **Polizia Locale** quale componente strutturale del sistema integrato della sicurezza pubblica.

Parallelamente, il Consiglio dei Ministri ha licenziato un **disegno di legge** in materia di sicurezza, destinato a un iter parlamentare ordinario, a conferma di una linea di continuità normativa orientata al progressivo rafforzamento del quadro preventivo-repressivo. Nelle more della conversione in legge, il decreto del 5 febbraio 2026 è **immediatamente efficace** e impone sin da ora agli operatori di Polizia Locale un adeguamento sostanziale delle prassi operative, dei modelli organizzativi e delle modalità di coordinamento interistituzionale.

Rafforzamento della disciplina sul porto e sulla vendita di strumenti atti ad offendere

Uno degli assi portanti del decreto è costituito dalla **revisione della disciplina** in materia di **porto e vendita di strumenti atti ad offendere**, mediante incisive modifiche alla legge 18 aprile 1975, n. 110. Il legislatore introduce una distinzione più netta tra porto consentito per giustificato motivo e porto assolutamente vietato, superando molte delle incertezze interpretative che avevano storicamente inciso sull'attività di controllo su strada.

È **penalmente sanzionato** il porto, senza giustificato motivo, di strumenti dotati di lama affilata o appuntita di lunghezza superiore a 8 cm, mentre viene introdotto un **divieto assoluto** per strumenti con lama flessibile, acuminata e tagliente superiore a 5 cm, nonché per coltelli a scatto o a farfalla, caratterizzati da elevata pericolosità e facilità di occultamento. La disciplina prevede la **confisca obbligatoria** degli strumenti e l'obbligo di comunicazione all'Autorità giudiziaria, rafforzando la tracciabilità dell'intervento di polizia.

Di rilievo operativo è l'attribuzione al **Prefetto** del **potere di irrogare sanzioni amministrative accessorie**, quali la sospensione o il divieto di conseguire la patente di guida, nonché la sospensione o la revoca del porto d'armi. Tale previsione valorizza il ruolo della Polizia Locale quale snodo informativo tra l'accertamento sul territorio e il procedimento amministrativo prefettizio, imponendo una puntuale redazione degli atti e una tempestiva trasmissione delle segnalazioni.

Sul versante preventivo, il decreto introduce il **divieto di vendita ai minori** – anche tramite piattaforme di commercio elettronico – di strumenti da punta e taglio qualificabili come armi improprie. L'obbligo di tenuta di un **registro elettronico delle vendite** rappresenta una significativa innovazione, destinata a incidere sulle attività di vigilanza amministrativa. Per i Comandi di Polizia Locale si aprono **nuovi ambiti operativi** che richiedono competenze ispettive specialistiche, formazione mirata del personale e un costante coordinamento con SUAP, Prefetture e autorità competenti in materia di commercio digitale.

Minori, prevenzione della violenza e ammonimento del Questore

Il decreto rafforza l'**approccio preventivo** nei confronti della **violenza giovanile**, ampliando il catalogo dei reati che consentono l'ammonimento del Questore nei confronti dei minori, in continuità con l'impostazione già avviata dal decreto Caivano. Rientrano ora nell'ambito applicativo anche le condotte di lesioni personali, rissa, violenza privata e minaccia, quando commesse con armi o strumenti il cui porto è vietato.

Qualora il minore **ultraquattordicenne**, già destinatario di ammonimento, commetta nuovamente uno dei reati indicati, è prevista una sanzione amministrativa **a carico del genitore o del soggetto esercente la responsabilità genitoriale**. Analoga responsabilità indiretta è prevista nei casi di atti persecutori e di cyberbullismo, delineando un modello di corresponsabilizzazione familiare che attribuisce rilievo anche al contesto educativo.

Per la Polizia Locale, spesso primo presidio di prossimità sul territorio, assume rilievo centrale la tempestiva segnalazione delle condotte, la documentazione accurata degli episodi e il ruolo di raccordo con famiglie, istituzioni scolastiche e servizi sociali, in una logica di prevenzione integrata.

Reati predatori, procedibilità d'ufficio e nuove fattispecie aggravate

In risposta alle criticità emerse a seguito della riforma Cartabia, il decreto reintroduce la **procedibilità d'ufficio del furto con destrezza** in relazione a specifiche categorie di beni, quali mezzi di pagamento, documenti di identità, dispositivi informatici e telefoni cellulari. La scelta normativa rafforza l'efficacia dell'azione repressiva nei confronti dei fenomeni seriali di microcriminalità urbana, riducendo il rischio di archiviazioni per mancanza di querela.

Di particolare severità è la nuova fattispecie di rapina aggravata commessa da **gruppo armato organizzato**, che introduce un trattamento sanzionatorio fortemente deterrente nei confronti delle forme di criminalità strutturata operanti anche in contesti urbani ordinari.

Zone a vigilanza rafforzata, DASPO urbano e ordine pubblico

Il decreto stabilizza sul piano normativo l'istituto delle cosiddette **"zone a vigilanza rafforzata"**, superando il ricorso emergenziale alle ordinanze prefettizie ex art. 2 TULPS. La possibilità di individuare tali aree per periodi fino a 18 mesi consente una programmazione strutturata dei servizi di controllo del territorio, nei quali la Polizia Locale può essere impiegata in modo sistematico e continuativo.

L'estensione dell'ordine di allontanamento, del DASPO urbano e dell'arresto in flagranza differita per i reati di danneggiamento commessi durante manifestazioni pubbliche impone un **aggiornamento delle procedure operative**, con particolare attenzione alla raccolta, conservazione e utilizzabilità degli elementi probatori, anche di natura audiovisiva.

Perquisizioni urgenti, fermo di prevenzione e garanzie procedurali

Tra le innovazioni più delicate rientrano l'ampliamento dei **casi di perquisizione urgente** e l'introduzione del **fermo di prevenzione** fino a 12 ore, applicabile nei servizi disposti in occasione di manifestazioni o in luoghi ad elevato afflusso di persone. Tali strumenti incidono in modo diretto sull'equilibrio tra esigenze di sicurezza e tutela dei diritti fondamentali.

Per la Polizia Locale, soprattutto nei servizi congiunti di ordine pubblico, risulta essenziale una formazione giuridica approfondita, una motivazione puntuale degli atti e un costante raccordo con l'Autorità giudiziaria, nel rigoroso rispetto delle garanzie procedurali e dei principi di proporzionalità e legalità.

Nuovi illeciti penali in ambito stradale e tutela degli operatori

Il decreto introduce una nuova fattispecie penale autonoma per la **fuga all'alt** intimato dagli organi di polizia con modalità pericolose per la pubblica e privata incolumità, colmando un vuoto normativo che aveva generato incertezze applicative. La norma prevede pene detentive significative, la sospensione della patente, la confisca del veicolo e la possibilità di arresto in flagranza differita, attribuendo rilievo centrale alla documentazione tecnica delle condotte.

Contestualmente, viene rafforzata la **tutela del personale scolastico** mediante l'estensione dell'art. 583-quater c.p., con pene aggravate e arresto obbligatorio in flagranza, a conferma di una crescente attenzione alla protezione degli operatori dei servizi pubblici.

Annotazione preliminare delle notizie di reato e cause di giustificazione

Con gli articoli 12 e 13 il decreto interviene sulla **gestione delle notizie di reato** nei casi in cui appaia evidente la sussistenza di una causa di giustificazione. È previsto che il pubblico ministero proceda a una annotazione preliminare in un **registro separato**, anziché all'immediata iscrizione ex art. 335 c.p.p.

Per la Polizia Locale, tale innovazione rafforza l'esigenza di redigere informative dettagliate, circostanziate e tecnicamente accurate, in particolare nei servizi di polizia stradale e di ordine pubblico, a tutela sia dell'operatore sia della tenuta complessiva del procedimento.

Considerazioni conclusive

Il decreto sicurezza del 5 febbraio 2026 delinea un rafforzamento organico del paradigma preventivo-repressivo, nel quale la Polizia Locale assume un ruolo sempre più centrale quale **attore primario** della sicurezza urbana. L'ampliamento delle competenze operative, la complessità degli strumenti introdotti e l'intensificazione del coordinamento interistituzionale richiedono un elevato livello di professionalità, consapevolezza normativa e capacità di adattamento organizzativo, confermando la Polizia Locale come componente essenziale del sistema integrato della sicurezza pubblica.

*Esperto in diritto amministrativo e normativa per la
Pubblica Amministrazione

<https://lapostadelsindaco.it/servizi-pubblica-amministrazione/46895/>